FEDERAZIONE ITALIANA BOCCE

GIUDICE SPORTIVO TERRITORIALE

DEL PIEMONTE, LIGURIA E DELLA VALLE D'AOSTA

Procedimento 16/2023

promosso contro

- **AIMONINO Maurilio,** tessera n. 301511presso la S.B. San Bernardo con sede a Ivrea (To) del Comitato Regionale Piemonte;

- **S.B. SAN BERNARDO** (VTO021018) con sede a Ivrea (To), Via Canton Bevolo 35 del Comitato Regionale Piemonte

PREMESSO

- che in data 12.08.2023 è pervenuta alla Segreteria dell'Ufficio intestato la denuncia del Sig. Piero Freisa, Direttore della gara regionale del 10.08.2023 svoltasi a Pertusio (To) nell'ambito della manifestazione denominata "Memorial Giovanni Torrione";
- che la denuncia è stata sporta nei confronti del tesserato AIMONINO Maurilio ed è tempestiva perché ricevuta entro tre giorni dal fatto contestato, occorso nell'ambito della suddetta gara;
- che nel documento è stato riferito che durante la partita San Bernardo-Vigonese l'incolpato in epigrafe proferiva ingiurie e contumelie nei confronti del Direttore di gara a seguito dell'annullamento di una bocciata. Il sig. Aimonino veniva dapprima ammonito e, in seguito, reiterando medesimo comportamento, espulso.
- che dal fatto sopra descritto si originava una protesta da parte di alcuni giocatori presenti che ha costretto l'interruzione della gara per circa quindici minuti, costringendo altresì l'intervento del sig. Marchisio Claudio, Direttore di gara che, contestualmente, stava arbitrando una partita a latere all'interno del bocciodromo;
- che ad ogni modo la gara riprendeva regolarmente, si recuperavano i minuti di sospensione e l'incolpato, al termine del match, si scusava con il Direttore di gara;
- che le condotte dell'atleta hanno realizzato le infrazioni previste all'art. 60 comma 3, lett. o) del Regolamento di Giustizia e Disciplina Fib che punisce i *«comportamenti offensivi e irriguardosi nei confronti degli arbitri»* da parte dei tesserati;
- che la condotta post gara positiva dell'incolpato ne riduce la portata offensiva così da caratterizzare la commisurazione della sanzione nel minimo edittale;
- che la società di appartenenza del denunciato è perseguibile a titolo di responsabilità oggettiva dei fatti commessi dal proprio tesserato ai sensi dell'art. 60 co. 2 e 8 del Regolamento;

P.Q.M.

Il Giudice Sportivo, tutto ciò premesso, ritenuto e considerato,

- applica a **AIMONINO Maurilio, tessera n.** 301511 la sanzione della **SQUALIFICA DI MESI UNO**;

- applica alla S.B. **San Bernardo** del Comitato Regionale Piemonte la sanzione della **MULTA DI EURO 50,00**.

Si ordina che il presente provvedimento sia comunicato nelle forme di rito.

Così deciso in Torino, 07.10.2023

Il Giudice Sportivo
Avv. Federico Freni